

RELAZIONE SULL'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2021

Com'è noto, il Collegio dei revisori dei conti – ai sensi dell'art. 40-bis del d. lgs n. 165 del 2001 – è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. È tenuto altresì a verificare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari in relazione alla consistenza dei fondi e della spesa, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della qualità della performance individuale.

Le fasi relative al controllo sulla contrattazione integrativa attengono alla:

- a) costituzione dei fondi - in applicazione dei vincoli di bilancio e della normativa di settore - necessaria al fine dell'appostazione in bilancio delle risorse destinate alla corresponsione del trattamento accessorio al personale;
- b) ripartizione delle risorse, nei limiti della costituzione dei fondi, in seguito alla definizione della contrattazione decentrata con la parte sindacale, per l'individuazione degli istituti e della loro consistenza, necessaria ai fini dell'impegno e del successivo pagamento. La sottoscrizione del contratto decentrato, infatti, rappresenta il presupposto necessario per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento (sez. reg. contr. Puglia, delibera. n. 86/2020/PAR).

Il Collegio dei revisori - all'esito delle verifiche effettuate - redige la presente Relazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. h) e comma 8 del d.lgs n. 123/2011, nonché in applicazione dell'art. 7, comma 8, del CCNL ricerca 206-2018 e dell'art. 12, comma 3, dello Statuto Invalsi.

Con riferimento alla contrattazione integrativa 2021, si annota che la determinazione delle risorse relative alla costituzione dei fondi per il personale dei livelli I-III e IV-VIII è stata certificata da questo Collegio con l'allegato n. 2 del verbale n. 12 del 25 ottobre 2023.

Ciò posto, si evidenzia che i fondi 2021 per il personale a tempo determinato Invalsi risultano così costituiti:

- a) Livelli I-III € 334.696,89 per 33 unità di personale;
- b) Livelli IV-VIII € 935.877,81 per 64 unità di personale per risorse fisse, ivi comprese le risorse destinate alle PEO, ex art. 53 CCNL 1998-2001, pari ad € 4.792,00.

Per la contrattazione 2021, di seguito alla rideterminazione dei Fondi come sopra detto, Invalsi con nota prot. 9476 del 14 novembre 2023 ha trasmesso l'ipotesi di CCI sottoscritta in data 14 novembre 2023, corredata dalla Relazione illustrativa e dalle Relazioni tecnico-finanziarie di cui ai modelli

allegati alla circolare Mef 19 luglio 2012, n. 25, distinte per aggregati di livelli, sulla quale il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere.

Livelli I-III

Appartengono alla categoria i profili di Ricercatore e Tecnologo.

Le risorse certificate sono pari ad € 334.696,89 (33 unità di personale - 1 unità in più rispetto al precedente esercizio), per risorse fisse. Non risultano valorizzate risorse variabili.

Il limite del 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, pari ad € 143.403,00, risulta invariato rispetto alla precedente contrattazione 2020. Invalsi, infatti, nel 2021, non ha stabilizzato unità di personale, ex art. 20, comma 1, del d. lgs. 75/2017.

Si rilevano, per contro, adeguamenti relativi alla quantificazione delle risorse per Indennità di valorizzazione professionale (IVP), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CCNL 6 dicembre 2022 (triennio economico 2019-2021), sulla base del numero di personale considerato, pari a 33 unità, e l'adeguamento, per il 2021, delle risorse per stabilizzazioni intervenute negli anni precedenti, sulla base della media del 2016. L'ipotesi di contrattazione integrativa prevede la destinazione come segue, nei limiti delle disponibilità e degli istituti contrattuali ivi indicati:

a	Indennità di valorizzazione professionale – art. 89, co 1, lett b) del CCNL 2016-2018	54.570
b	Indennità per oneri specifici quota fissa – art. 8 CCNL 1996-1997	181.025
b.1	Indennità per oneri specifici Una tantum - art. 8 CCNL 1996-1997	43.653
c	Indennità di direzione strutture di particolare rilievo – art. 9 CCNL 1996/1007	55.449
		334.697

Dalla Relazione tecnico - finanziaria si rilevano i criteri di ripartizione del fondo per ciascun istituto contrattuale, in relazione al numero dei dipendenti e al livello di appartenenza, che il Collegio ha provveduto a riscontrare.

Con riferimento al sistema di valutazione della performance e di attribuzione del merito, si prende atto che ai predetti profili professionali non si applica il d. lgs 150/2009.

Livelli IV-VIII

Appartengono alla categoria gli altri profili amministrativi Invalsi.

Le risorse certificate sono pari ad € 935.877,81 (64 unità di personale, 3 unità in meno rispetto al precedente esercizio) per risorse fisse, ivi comprese le risorse destinate alle PEO, ex art. 53 CCNL 1998-2001, pari ad € 4.792,00. Non risultano valorizzate risorse variabili.

Il limite del 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, pari ad € 200.065,00, risulta invariato rispetto alla precedente contrattazione 2020. Invalsi, infatti, nel 2021, non ha stabilizzato unità di personale, ex art. 20, comma 1, del d. lgs. 75/2017.

Si rilevano, per contro, adeguamenti relativi alla quantificazione delle risorse per Indennità di Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del CCNL 6 dicembre 2022 (triennio economico 2019 -2021), sulla base del numero di personale considerato, pari a 64 unità diminuito di 3 unità nel corso del 2021, e l'adeguamento, per il 2021, delle risorse per stabilizzazioni intervenute negli anni precedenti, sulla base della media del 2016.

L'ipotesi di contrattazione integrativa prevede la destinazione come segue, nei limiti delle disponibilità e degli istituti contrattuali ivi indicati:

a	Straordinario	0
b	Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) CCNL 1994/1997	33.607
c	Indennità di Ente	815.798,45
c.1	di cui Indennità di ente mensile	693.571,24
c.2	di cui Indennità di ente annuale	122.227,21
d	Indennità di posizione	0
e	Produttività collettiva ed individuale	81.67,36
e.1	Progressioni economiche (PEO) ex art. 53 CCNL 1998/2001	4.793
		935.877,81

Dalla Relazione tecnico-finanziaria si rilevano i criteri di ripartizione del fondo per ciascun istituto contrattuale, in relazione al numero dei dipendenti e al livello di appartenenza, che il Collegio ha provveduto a riscontrare.

Con particolare riguardo alle risorse destinate alla produttività collettiva e individuale, dalla Relazione illustrativa si evince che Invalsi ha destinato gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche ex art. 53 del CCNL 1998/2001, per un importo di € 4.793 (allegato A). L'importo è considerato tra le ripartizioni del fondo, in quanto finanziato dallo stesso, ed indicato nella Sezione V della Relazione tecnico-finanziaria come “risorsa temporaneamente allocata fuori

dal fondo". Con riferimento alle progressioni economiche ex art. 90 del CCNL 2016-2018 (ex art. 54¹ del CCNL 1998/2001 Progressioni economiche di livello), si evidenzia che le stesse sono alimentate da risorse diverse da quelle afferenti al fondo per il salario accessorio.

Un'ulteriore quota, pari a € 81.679,36, verrà attribuita a tutto il personale appartenente ai livelli IV-VIII, - per il 50% (euro 40.839,68) come produttività collettiva e per il restante 50% (euro 40.839,68) come produttività individuale - sulla base dei criteri definiti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 48 nella seduta 17/06/2022.

Si legge, inoltre, che *“Le risorse del fondo destinate a remunerare la produttività collettiva saranno attribuite ai dipendenti appartenenti ai livelli IV-VIII in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’area organizzativa alla quale afferiscono, così come definiti nel PTA e nel Piano della Performance.”*.

Personale a Tempo Determinato

Con particolare riferimento al personale a tempo determinato, si apprende le risorse destinate al trattamento accessorio, sia dei livelli I-III che dei livelli IV-VIII, non sono considerate ai fini della costituzione dei fondi integrativi, che pertanto attengono al solo personale di ruolo. Al riguardo, il Collegio viene edotto del fatto che, essendo il personale a t.d. remunerato a valere sui finanziamenti derivanti dai progetti (e non dal FOE), in taluni casi provenienti da fonti esterne, le risorse hanno natura variabile e temporanea e non confluiscono nella contrattazione integrativa. A sostegno dell'operato Invalsi – cui sono omologati anche gli altri enti di ricerca - è stata consegnata la nota n. 75115 del 12 novembre 2012, con la quale l'Igop della RGS, nel rendere un parere interlocutorio all'ISPRA, evidenzia che *“Tenuto conto di detta peculiarità degli di ricerca (le risorse per il trattamento accessorio relative al personale a tempo determinato gravano in gran parte su progetti), si ritiene infatti incompatibile l'inclusione nello stesso fondo anche delle risorse destinate al personale a tempo determinato. Ciò in quanto i fondi per il trattamento accessorio, com'è noto, si costituiscono prevalentemente con risorse storiche, difficilmente compatibili con la natura temporanea delle risorse destinate ai progetti che, in quanto limitate a realizzare il singolo progetto, sono da considerarsi una erogazione una tantum.”*.

Nel prendere atto di quanto sopra riportato, dalla Relazione illustrativa si evince che *“Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali ed accessori che competono al*

¹ Art. 54, comma 3, CCNL 1998-2001: “per le finalità di cui al presente comma sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari al 2% del monte salari anno 1999 del personale dei livelli IV-X, in relazione a corrispondenti stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2002, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.5.2001.”

personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.”. Nella medesima Relazione sono peraltro riportate due tabelle (I-III e IV-VIII) a dimostrazione del trattamento accessorio corrisposto, distinto per livelli e per istituto contrattuale. Per i livelli IV – VII si legge, inoltre, “Fermo restando l’importo da corrispondere a titolo di Indennità di Ente ai sensi dell’art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996, i criteri di erogazione degli emolumenti relativi alla Produttività collettiva e individuale art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996 saranno individuati con le medesime percentuali applicate al personale a tempo indeterminato.”

Parere del Collegio

All’esito dei riscontri effettuati il Collegio rileva:

- ✓ la regolarità sostanziale degli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, a cui si rimanda per gli elementi informativi di dettaglio;
- ✓ la coerenza dei contenuti dell’Ipotesi di contrattazione integrativa sottoscritta in data 14 novembre 2023;
- ✓ il rispetto - nella ripartizione delle risorse - dei limiti costitutivi dei fondi;
- ✓ la coerenza degli istituti contrattuali remunerati;
- ✓ la disponibilità delle risorse in bilancio, anche dichiarate nel modulo IV della Relazione tecnico-finanziaria;
- ✓ la presenza dell’impianto per la misurazione della performance organizzativa ed individuale, cui correlare la remunerazione della produttività, in ordine alla quale si evidenzia la necessità che l’effettivo miglioramento della performance individuale sia oggettivamente riscontrabile, così come previsto dall’art. 18 del d.lgs. n. 150/2009.

Ciò posto, si esprime parere favorevole in ordine alla destinazione delle risorse per trattamento accessorio 2020, ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Roma, 30 novembre 2023

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita STATI _____

(Presidente MEF)

Dott.ssa Sabrina CAPASSO _____

(Componente MIM)

Dott. Emanuele BERTULLI _____

(Componente MUR)